



Comune di San Giuliano Milanese  
Codice Ente 11083

C.C. N. 32 del 05/05/2010

COPIA

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

**CENTRI ESTIVI 2010- DECONCENTRAZIONE E DELOCALIZZAZIONE  
GESTIONALE ED ORGANIZZATIVA AD A.S.F.- SCHEMA CONTRATTO DI  
SERVIZIO – APPROVAZIONE**

L'anno **duemiladieci** il giorno \_\_\_\_\_ del mese di **aprile** alle ore **20.30** nella sede comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**, seduta **pubblica**, di **prima** convocazione. Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Pres.	Ass.		Pres.	Ass.	
X		1. Luigia Greco	X		17. Oscar Logoteta
X		2. Lucia Salvato	X		18. Diego Armando Scanzano
X		3. Maria Morena Lucà	X		19. Carmine Di Pasca
X		4. Roberto Salvatore Licciardo	X		20. Emanuele Patti
X		5. Paolo Anelli	X		21. Corrado Biondino
X		6. Simone Greco		X	22. Marco Seqala
X		7. Alessandro Lorenzano	X		23. Daniele Castelgrande
	X	8. Carmine Scorziello	X		24. Alfio Catania
X		9. Mario Oro	X		25. Maurizio Broccanello
X		10. Maria Cristina Tosi	X		26. Stefano Dornetti
X		11. Rosario Zannone		X	27. Roberto Curcio
	X	12. Nicoletta Borla		X	28. Fabio Dell'Acqua
X		13. Danilo Rolando Garbetta	X		29. Giovanna Bugada
X		14. Marco Toni	X		30. Sergio Morelli
X		15. Davide Alessio Barbieri	X		31. Francesco Marchini
X		16. Raffaella Milesi	X		

Totale Presenti: 26

Totale Assenti: 5

Sono presenti gli Assessori: Cristian Stefanoni, Iginio Granata, Eliana Cardella, Ezio Mercanti, Mauro Rossi, Silvano Filippazzi

Assiste il Segretario Generale D.ssa Nicolina BASTA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Rosario ZANNONE nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale di seduta).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'Amministrazione comunale conferisce centralità nell'azione amministrativa ai servizi educativi e sociali rivolti a bambini, giovani ed alle loro famiglie con l'obiettivo di garantire a tutti i cittadini pari opportunità nell'ambito di un sistema pubblico;
- che per l'Amministrazione di San Giuliano Milanese è prioritario dare garanzie ai genitori che lavorano, in modo che possano svolgere le loro attività con serenità, con tranquillità e con la certezza che i propri figli siano tutelati anche nel periodo post anno scolastico;
- che l'Amministrazione comunale, negli anni precedenti, ha organizzato e gestito in forma diretta i Centri Estivi per i bambini della scuola dell'infanzia e per i ragazzi della scuola primaria;
- che l'Amministrazione comunale, nell'ultimo biennio, ha organizzato e gestito in partecipazione i Centri Estivi per i bambini della scuola dell'infanzia e per i ragazzi della scuola primaria con l'Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio Sanitari (A.S.F.) di San Giuliano Milanese;
- che negli ultimi anni si è assistito, in seguito al progressivo sviluppo urbanistico e demografico del territorio, ad una crescente domanda dei suddetti servizi che ha portato l'Amministrazione a programmare interventi mirati e continuativi a chiusura dell'anno scolastico;

Atteso che, in seguito al processo legislativo teso a contenere la spesa pubblica anche attraverso forti limitazioni all'autonomia di spesa dell'ente locale nel campo delle assunzioni e dei servizi, attuato contestualmente ad un sempre maggiore favore verso forme di esternalizzazione degli stessi in un quadro complessivo di riduzione dei trasferimenti statali, risulta indispensabile prevedere nuove modalità di gestione dei servizi mantenendo il criterio della specifica natura pubblica quale elemento prioritario di valutazione;

Dato atto che l'attività - da intendersi in termini di deconcentrazione e delocalizzazione organizzativa - dei Centri Estivi, al fine di ridurre l'autonomia di spesa dell'ente e favorire l'esternalizzazione della gestione dei servizi, verrà affidata in via sperimentale per l'anno 2010, all'Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio Sanitari (A.S.F.) di San Giuliano Milanese;

Dato atto che l'A.S.F. è ente strumentale dell'Amministrazione e che la stessa intende confermare la natura pubblica dei servizi all'infanzia, individuando forme innovative di gestione attraverso cui soddisfare bisogni di flessibilità e partnership pubblica, mantenendo la titolarità della funzione in capo all'Amministrazione stessa;

Dato atto che si sono svolte trattative tra il Comune di San Giuliano Milanese e A.S.F., finalizzate alla "condivisione" delle clausole contenute nel contratto di servizio;

Visto lo schema del contratto di servizio tra l'ente e l'Azienda che recepisce le suddette modalità di gestione definendo gli obblighi reciproci, i corrispettivi ed i trasferimenti comunali calcolati sulla base di una retta standard settimanale, a partecipante, per il servizio Centri Estivi pari ad € 90,00.= (novanta/00) per i residenti ed € 110,00.= (centodieci) per i non residenti e che diviene parte integrante del presente atto (All. 1);



Dato atto che tale retta è stata definita, sulla base di un quadro economico di riferimento risultante dell'analisi effettuata sull'entrata e sulla spesa dell'ultimo triennio e sostenuta dall'amministrazione per la gestione dei Centri Estivi;

Preso atto che con delibera G.C. n. 70 del 26.03.2010 sono state approvate le modalità per l'attuazione del processo di deconcentrazione e delocalizzazione gestionale previsti per la realizzazione dei Centri Estivi diurni e lo schema della bozza del contratto di servizio tra l'ente e l'Azienda, demandando al Consiglio Comunale l'adozione definitiva trattandosi di atto di competenza del Consiglio Comunale stesso;

Considerato che:

- che l'approvazione preliminare da parte della Giunta Comunale risponde all'esigenza di dimostrare la certezza e l'attendibilità dello schema di bilancio approvato dalla Giunta e perciò con funzione di semplice allegato di bilancio stesso;
- il Comune di San Giuliano Milanese intende procedere ad attuare una deconcentrazione e delocalizzazione organizzativa dei Centri Estivi diurni per continuare a garantire la migliore gestione dei servizi rivolti ai cittadini ottimizzando le risorse impiegate;
- la modalità di gestione prescelta conferma la centralità del Comune che manterrà la titolarità della funzione, esercitando compiti di indirizzo, vigilanza, verifica e controllo sugli obiettivi assegnati all'Azienda;
- il contratto di servizio rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica cognizione, costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti in quanto conseguenti la gestione dei servizi pubblici locali nel rispetto delle disposizioni di cui al R.D. n. 2578/25, del D.P.R. n. 902/86, della L. n. 95/95 e del D.Lgs. N. 267/00 art. 114;

Visto l'art. 2, lett. L) dello Statuto dell'Azienda che prevede che ASF possa espletare, tra l'altro, la gestione di servizi di natura sociale a favore dei giovani, anziani, disabili, assistenza domiciliare ed infanzia;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che il Consiglio comunale ha competenza limitatamente agli atti fondamentali riguardanti l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessioni dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

Visto l'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000 per cui l'Azienda Speciale

- è un organismo di diritto pubblico soggetta ai poteri d'indirizzo, controllo e vigilanza da parte dell'ente di riferimento, che ne approva il bilancio e gli altri atti fondamentali;
- è una struttura periferica all'ente, dotata di autonomia giuridica ed organizzativa, ma a tutti gli effetti incardinata nel sistema istituzionale dell'ente pubblico che l'ha costituita, del quale si connota come articolazione organizzativa e braccio operativo;
- la sua funzione strumentale consente all'ente locale di realizzare una forma diretta di gestione del servizio pubblico svolto con l'obiettivo di soddisfare un'esigenza della collettività;
- informa "l'attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità con l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi";

Atteso che durante il corso della discussione è stato presentato un emendamento da parte della Giunta Comunale (allegato) e che posto in votazione ottiene il seguente risultato:



Comune di San Giuliano Milanese

Consiglieri presenti 22 (essendo usciti Castelgrande, Dornetti, Broccanello e il Sindaco),  
voti favorevoli 16  
voti contrari 3 (PDL)  
voti astenuti 3 (Marchini, Bugada, Morelli)  
APPROVATO

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria così come previsto dall'art.49 1° comma D.Lgs 267/00;

Con voti favorevoli 17 , contrari 3 (Patti, Biondino, Catania) su 23 Consiglieri presenti (essendo entrato il Sindaco), 20 votanti e 3 astenuti (Marchini, Bugada e Morelli);

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni espone in premessa, la delocalizzazione e deconcentrazione gestionale del servizio Centri Estivi diurni alla propria Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio Sanitari in via sperimentale per l'annualità 2010, secondo le modalità organizzative e gestionali previste nel contratto di servizio, con il mantenimento in capo all'ente delle funzioni pubbliche di indirizzo e controllo, approvate con delibera di Giunta n° 70 del 26/03/2010;

2. di approvare conseguentemente il contratto di servizio che recepisce le modalità di gestione specificando gli obblighi reciproci, i corrispettivi ed i trasferimenti comunali calcolati sulla base di una retta settimanale/utente pari ad:

- € 70,00.= per i residenti
- € 110,00.= per i non residenti

3. di dare atto che le risorse finanziarie per l'attuazione del servizio derivano dalle entrate previste per la realizzazione dello stesso, attraverso le quote settimanali di partecipazione utente e dal Fondo Sociale Regionale (ex circolare 4) a seguito di rendicontazione;

Quindi il Consiglio, con voti favorevoli 20, contrati 3 su 23 consiglieri presenti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV° comma, del D.lgs. 267/00.



**Comune di San Giuliano Milanese**  
Ufficio Segreteria

li, 04 maggio 2010

**Oggetto: Proposta di delibera ad oggetto Centri estivi 2010 – Deconcentrazione e delocalizzazione gestionale ed organizzativa ad A.S.F. - Schema contratto di servizio – Approvazione. – EMENDAMENTO.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che nel corso del Consiglio Comunale in data 29.04.2010 si è manifestata la disponibilità al ridimensionamento delle tariffe per la frequenza dei Centri Estivi;

Dato atto che si è già disposto con delibera di Giunta in data 4 maggio 2010 la riduzione sulla base delle seguenti motivazioni:

- a) revisione programmi gestionali;
- b) contrattazione con gli operatori di migliori condizioni economiche per il Comune, derivanti sia dalla revisione di cui al punto a), sia del particolare momento storico che ha indotto gli operatori stessi ad accettare il ridimensionamento in termini di paga oraria (coordinatrici) o di monte ore (educatori);

Che le modifiche suindicate hanno consentito di ridefinire le tariffe nei seguenti importi:

- € 70,00 (settanta/00) per i residenti
- € 110,00 (centodieci/00) per i non residenti

**PRESENTA IL SEGUENTE EMENDAMENTO**

le tariffe per la frequenza dei centri estivi anno 2010 vengono definite come segue:

- € 70,00 (settanta/00) per i residenti
- € 110,00 (centodieci/00) per i non residenti

## **COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE**

Provincia di Milano

### **SCRITTURA PRIVATA**

**N. \_\_\_\_\_ DI REP.**

#### **CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE E L'AZIENDA SPECIALE SERVIZI FARMACEUTICI e SOCIO SANITARI PER LA GESTIONE dei CENTRI ESTIVI DIURNI ANNO 2010**

L'anno duemiladieci, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella residenza municipale, tra:

1. il Comune di San Giuliano Milanese con sede in via E. De Nicola 2 (P.I. 00798940151), nel seguito anche "Comune" o "Affidante", rappresentato per la presente scrittura privata dalla D.ssa Nicolina Basta, nata a \*\*\*\*\* il \*\*\*\*\*, nella qualità di Dirigente ad interim dell'Area Servizi Sociali, la quale interviene, ai sensi dell'art. 107, comma 3 TUEL, in nome e per conto e quindi nell'esclusivo interesse del Comune di San Giuliano Milanese;
2. l'Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio Sanitari (acronimo ASF) con sede in San Giuliano Milanese, via San Remo 3 (P.I. 11780060151), nel seguito anche "Azienda" o "soggetto gestore", rappresentata dal Dott. MASINA Giuliano, nato a Cento (FE) il 16 aprile 1951, in qualità di Direttore, il quale interviene nel presente atto

nell'esclusivo interesse dell'Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio Sanitari;

nel seguito tutti congiuntamente denominati anche le "Parti"

**tra i sopraindicati contraenti, sulla base delle seguenti  
disposizioni**

**Premesso che**

- 1) con deliberazione n. 101 del 20/10/1995 il Consiglio Comunale ha stabilito la trasformazione dell'Azienda Municipalizzata Farmacie Comunali in Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio Sanitari approvando contestualmente il nuovo Statuto dell'Azienda Speciale;
- 2) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 21/02/1995 e n. 11 del 7/11/1996 l'ente ha conferito il capitale di dotazione dell'Azienda medesima;
- 3) l'articolo 42 del D. Lgs. 267/2000 prevede quando segue: "Il consiglio (comunale) ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
  - e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessioni dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione";
- 4) l'Azienda speciale, regolamentata dall'articolo 114 del D. Lgs. 267/2000:

- è un organismo di diritto pubblico soggetta ai poteri d'indirizzo, controllo e vigilanza da parte dell'ente di riferimento, che ne approva il bilancio e gli altri atti fondamentali;
  - è una struttura periferica all'ente, dotata di autonomia giuridica ed organizzativa, ma a tutti gli effetti incardinata nel sistema istituzionale dell'ente pubblico che l'ha costituita, del quale si connota come articolazione organizzativa e braccio operativo;
  - la sua funzione strumentale consente all'ente locale di realizzare una forma diretta di gestione del servizio pubblico svolto con l'obiettivo di soddisfare un'esigenza della collettività;
  - informa "l'attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità con l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi";
- 5) l'art. 2, lett. l) dello Statuto dell'Azienda prevede che ASF possa espletare, tra l'altro, la gestione di servizi di natura sociale a favore dei giovani;
- 6) il Comune di San Giuliano Milanese intende procedere ad attuare una delocalizzazione organizzativa dei Centri Estivi al fine di una migliore e razionale gestione dei servizi rivolti ai cittadini con ottimizzazione delle risorse impiegate;
- 7) la modalità di gestione prescelta conferma la centralità del Comune che manterrà la titolarità della funzione, esercitando compiti



di indirizzo, vigilanza, verifica e controllo sugli obiettivi assegnati all'Azienda;

- 8) il presente contratto di servizio rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica cognizione, costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti in quanto conseguenti la gestione dei servizi pubblici locali nel rispetto delle disposizioni di cui al R.D. n. 2578/25, del D.P.R. n. 902/86, della L. n. 95/95 e del D. Lgs. N. 267/00 art. 114;
- 9) il contratto di servizio è atto fondamentale ai sensi dell'art. 4, comma 5, L. n. 95/95;
- 10) il presente contratto di servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni e modifiche, previo accordo tra le parti. La parte, che intende proporre quanto sopra, dovrà formulare una proposta che evidenzi i benefici per la collettività, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità ed i tempi di attivazione.

**Tutto quanto sopra premesso, le parti**

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

#### **Articolo 1 - RECEPIMENTO DELLA PREMESSA**

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio, in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto.

## **Articolo 2 - FINALITA' DEL CONTRATTO**

- 1) Il presente contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra il Soggetto Gestore ed il Comune di San Giuliano Milanese relativamente al servizio di cui al successivo articolo 3, fissandone gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale del Soggetto Gestore ed il perseguimento degli obiettivi di servizio dell'Amministrazione Comunale a favore della cittadinanza.
- 2) Il presente contratto di servizio contiene le linee guida cui il Consiglio di Amministrazione di ASF dovrà adeguarsi, sia a livello di programmazione che di verifica della gestione operativa.

## **Articolo 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

- 1) Il servizio affidato ha ad oggetto la gestione dei Centri Estivi Diurni rivolto ai bambini della scuola materna ed elementare. L'offerta educativa viene erogata nei plessi scolastici territoriali, previo accordo con i Dirigenti Scolastici;

I Centri estivi sono un servizio educativo di interesse pubblico che accoglie bambine e bambini in età compresa tra i 3 e gli 11 anni e che, nel quadro di una politica socio-educativa dell'infanzia, concorre con la famiglia e l'ambiente sociale che lo circonda, al completo sviluppo della personalità nei suoi aspetti psico-fisici, cognitivi ed affettivi. Il Servizio si propone di svolgere un ruolo attivo per la piena affermazione del valore dell'infanzia secondo i principi di uguaglianza, pari opportunità, rispetto delle diversità, libertà e solidarietà, promuovendo opportunità educative sulla base dei principi espressi nella Costituzione, in

attuazione della Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti vigenti.

I Centri Estivi Diurni comunali attraverso attività ricreative, sportive ed uscite didattiche, offrono una vasta gamma di iniziative, che consentono la libera espressività e creatività dei bambini in un contesto formativo e culturale.

Tutte le attività proposte promuovono il lavoro di gruppo, i giochi all'aperto, gli spettacoli e le attività motorie al fine di stimolare la socializzazione e le relazioni positive fra coetanei all'interno di gruppi eterogenei.

L'insieme di finalità, obiettivi, attività, modalità organizzative, regole ed impegni che la riguardano si ispira ai valori dell'accoglienza, solidarietà, integrazione, uguaglianza ed imparzialità.

- 2) Le parti si danno reciprocamente atto che il Servizio oggetto del presente contratto è stato svolto in precedenza dal Comune di San Giuliano Milanese in economia e che nell'ultimo biennio in compartecipazione con A.S.F.;
- 3) La sede amministrativa è ubicata presso la sede legale di ASF, in San Giuliano Milanese, via Sanremo 3, mentre la sede operativa viene individuata presso le singole strutture sedi degli asili e della scuola d'infanzia comunale.
- 4) L'erogazione del servizio deve essere ispirata ai principi di imparzialità, obiettività ed uguaglianza dei diritti degli utenti. Nessuna

distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. L'erogazione del servizio, nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici del settore, deve essere continuo, regolare e senza interruzioni, nel periodo estivo a chiusura dell'anno scolastico.

#### **Articolo 4 – DURATA DEL CONTRATTO**

- 1) La durata del presente contratto è valido per l'annualità 2010.

#### **Articolo 5 – ATTIVITA' E PRESTAZIONI EROGATE**

- 1) Le attività gestite dall'Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio Sanitari consistono:
  - nella gestione delle strutture presso le quali viene svolto il servizio,
  - nell'erogazione del servizio Centri Estivi Diurni sulla base delle disposizioni contenute nei documenti ufficiali e di prassi che regolano le diverse attività, in via meramente indicativa il soggetto gestore:
    - attua le diverse fasi che costituiscono le modalità di gestione del servizio attuando i protocolli approvati dall'ente con le scuole del territorio che mettono a disposizione gli edifici scolastici per la realizzazione degli stessi;
    - gestisce le procedure di entrata uniformando i propri sistemi a quanto stabilito dall'ente in termini di determinazione del contributo a carico dell'utenza;
    - elabora proposte di miglioramento gestionale dei servizi nonché di copertura economica degli stessi. Tali azioni sono sottoposte alla

valutazione dell'Assessore di riferimento e potranno essere attuate solo nella misura e con le modalità definite dallo stesso.

- 2) Le ammissioni di casi sociali sono effettuate su richiesta del Responsabile del Servizio Sociale dell'Ente sulla base dei posti concordati e secondo le disposizioni regolamentari.
- 3) Il Soggetto Gestore si obbliga inoltre:
  - all'acquisto del materiale di consumo e quanto altro necessario alla realizzazione delle attività programmate;
  - collabora all'individuazione del personale e delle figure professionali necessarie ed idonee alla copertura delle diverse funzioni, con oneri a proprio carico, al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio.
  - collabora all'individuazione dei soggetti erogatori di servizi quali trasporto, pulizie dei plessi ed attività motorie e natatorie.
- 4) Le entrate derivanti dalla gestione sono di competenza di ASF Ivi compresa l'attivazione della procedura relativa alla riscossione forzata con le garanzie agli utenti previste dalla Legge n. 212/00.
- 5) Il Soggetto Gestore è tenuto a comunicare al Comune ed a tutti gli enti ed organismi di controllo competenti, le situazioni che comportano l'interruzione o, comunque problematiche nella gestione del servizio, nonché i provvedimenti necessari a ripristinare la piena funzionalità.

- 6) Il Soggetto Gestore si impegna alla rendicontazione statistica nei confronti del Comune relativa all'intera gestione dei servizi sulla base di modelli e schemi che verranno definiti in accordo tra le parti. E' altresì a carico di ASF la rendicontazione richiesta dalle disposizioni regionali e/o distrettuali inerenti i servizi oggetto di affidamento.
- 7) I processi di erogazione del servizio sono codificati nell'ambito del Sistema di Gestione della Qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000. Tali documenti costituiscono il fondamentale strumento di controllo da parte dell'Ente mentre per il gestore rappresentano le linee guida nell'esercizio delle attività operative.
- 8) Il Soggetto Gestore si impegna a concordare preventivamente con l'Assessore di riferimento ogni comunicazione relativa al servizio rivolta all'utenza.
- 9) Il Soggetto Gestore si obbliga:
  - a) a sollevare il Comune da ogni sanzione prevista per legge a causa di propri inadempimenti;
  - b) ad osservare tutte le norme vigenti in materia con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la sanità, la sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, ed al D.Lgs. n. 242/96. Con riferimento ai diversi adempimenti previsti dalla normativa si richiama quanto previsto nella relazione tecnica con specifico riferimento alle modalità di collaborazione tra l'ente e ASF;

- collabora all'individuazione dei soggetti erogatori di servizi atti alla realizzazione dei Centri Estivi Diurni quali trasporto, pulizie dei plessi, attività sportive e laboratori, al fine di promuovere l'esecuzione di qualsiasi attività ed iniziativa per il periodo estivo.
- 2) Il Comune, attraverso gli uffici competenti, si impegna a cooperare al fine del migliore espletamento del servizio da parte del Soggetto Gestore. E' di competenza del Servizio Servizi Sociali la pubblicizzazione dei Centri Estivi alle famiglie e la raccolta delle iscrizioni al servizio.
  - 3) Il Comune facilita l'accesso a tutte le informazioni in suo possesso ed i rapporti di rete in ambito territoriale e sovracomunale.
  - 4) Il Comune considera l'Azienda Speciale Farmacie e Servizi Sociali fornitore privilegiato dell'Ente e delle realtà da esso partecipate, per quanto riguarda la gamma dei servizi all'infanzia.
  - 5) Gli immobili necessari per l'erogazione del servizio per l'annualità 2010 ed in stato di regolare funzionamento sono la Scuola Materna "Marcolini" e la Scuola Elementare "Cavalcanti", in Via Cavalcanti e sono concessi dagli enti proprietari in comodato d'uso gratuito.

Le manutenzioni straordinarie saranno a totale carico del soggetto proprietario.

#### **Articolo 7 – NORME DI RIFERIMENTO PER IL PERSONALE**

- 1) L'Azienda Speciale ASF si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e

regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e di previdenza, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi e sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

- 2) Nel caso in cui l'Azienda si avvalga, per lo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto della collaborazione di terzi di propria fiducia, anche per il personale utilizzato dai terzi affidatari, l'Azienda si impegna a garantire e vigilare sugli obblighi di cui sopra, sollevando in ogni caso il Comune da ogni altra responsabilità, anche in ordine ad eventuali pretese contrattuali da parte del personale medesimo.
- 3) I requisiti e le modalità di assunzione e licenziamento sono determinati dall'Azienda nel rispetto della legge, dei regolamenti e dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
- 4) Le attività di carattere amministrativo e di supporto saranno assorbite ed espletate da ASF con la propria struttura aziendale.

#### **Articolo 8 – CARATTERI DEL SERVIZIO**

- 1) Il servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico locale e costituisce attività di pubblico interesse e, pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge n. 146/1990 e successive integrazioni, in materia di servizi pubblici essenziali. In tali casi, il Soggetto Gestore deve adottare misure volte ad arrecare ai clienti/utenti il minor disagio possibile.



## **Articolo 9 – AMBITI TERRITORIALI**

- 1) Il servizio in esame è svolto nel territorio del Comune di San Giuliano Milanese sulla base del presente contratto di servizio.

## **Articolo 11 – SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA**

1. Al fine di garantire la migliore efficacia e perseguire economie di scala, il servizio di refezione scolastica rimane in capo al Comune che lo espleta attraverso l'azienda aggiudicatrice dell'appalto mensa.
2. Al Soggetto Gestore verranno forniti i pasti necessari a garantire i servizi affidati e spetta allo stesso la funzione di controllo e di verifica:
  - sulla qualità e quantità degli alimenti forniti dall'appaltatrice,
  - sul rispetto delle norme igienico sanitarie,
  - sulla predisposizione del menù ed il rispetto della programmazione alimentare.
- 3) La ditta appaltatrice emetterà la fattura avente ad oggetto la fornitura dei pasti dei Centri Estivi Diurni direttamente al Soggetto Gestore.

## **Articolo 12 – CORRISPETTIVI E TRASFERIMENTI COMUNALI**

1. Il Comune riconoscerà ad ASF per i costi generati dall'attività di gestione dei Centri Estivi, gli importi indicativi individuati, quali corrispettivi esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10 DPR n. 633/72, generati esclusivamente dalle entrate previste per la realizzazione del servizio, attraverso le quote settimanali di partecipazione

utente e dal Fondo Sociale Regionale (ex circolare 4) a seguito di rendicontazione;

Il gestore si impegna a comunicare entro fine settembre:

- il numero dei posti coperti sui quali verrà determinato l'importo complessivo da riconoscere per il nuovo esercizio finanziario,
- eventuali proposte di revisione della retta standard sulla base di apposite analisi di costo.

Qualora le entrate non coprissero i costi del servizio Centri Estivi, il contributo annuale a sostegno delle attività di A.S.F., che rientra nei riequilibri generali dell'azienda, sarà da considerarsi comprensivo anche di tale differenza potenziale.

- 1) L'Ente si obbliga inoltre a trasferire, come costi sociali ex art. 40 del DPR n. 902/1986, e art. 114, comma 6, del D.lgs. n. 267/2000, entro il 31 dicembre di ogni esercizio gli importi necessari al raggiungimento del pareggio del bilancio consolidato dell'ASF, sulla base di quanto evidenziato dal bilancio di previsione. Tale trasferimento sarà conguagliato sulle risultanze del bilancio consuntivo dell'Azienda Speciale. Tali costi, che rivestono carattere di costo sociale, ai sensi dell'art. 40, terzo comma, DPR n. 902/1986 e art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000, saranno quantificati all'interno del Piano Programma, del Bilancio Preventivo nonché del conto consuntivo dell'esercizio.

- 2) Le parti convengono che sino a capienza dell'utile di Bilancio consolidato dell'Azienda non verranno richiesti e/o riconosciuti costi sociali di alcun genere.

### **Articolo 13 – TARIFFE**

- 1) Le tariffe dei Centri Estivi (comprensivi del servizio educativo e refezione) sono determinate ed approvate dalla Giunta Comunale sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 D.Lgs. n. 267/00. L'Azienda si occuperà di incassarle quali proventi dell'attività svolta, procedendo anche all'attivazione delle procedure per il recupero forzoso, qualora necessario e comunque nel quadro delle garanzie per gli utenti previste dalla Legge n. 212/2000.

### **Articolo 14 – VIGILANZA E CONTROLLO**

- 1) La vigilanza sui servizi affidati con il presente Contratto di Servizio è esercitata dall'Assessore di riferimento e dal Sindaco, fermo restando quanto previsto dall'art. 43, punto 2 D.Lgs. n. 267/2000 in merito al diritto dei Consiglieri Comunali.
  - 2) La vigilanza è finalizzata alla verifica della corretta e puntuale esecuzione da parte dell'Azienda degli indirizzi e delle direttive generali formulate dai diversi organi dell'Amministrazione Comunale.
- Customer satisfaction: il Comune si riserva di attivare a proprie spese indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini

demoscopiche) al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia del servizio o il grado di soddisfazione dell'utenza.

- Controllo di gestione: il sistema di Controllo di Gestione interno all'ente avrà il compito di monitorare le risultanze economico finanziarie nonché la corretta rilevazione degli indicatori di risultato.
- 4) Il Comune ha facoltà di effettuare visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione e nei luoghi in cui viene svolto il servizio pubblico affidato o qualunque attività ad esso connessa.

#### **Articolo 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL SERVIZIO**

- 1) E' vietata la cessione totale o parziale del presente contratto, in assenza del preventivo consenso scritto da parte del Comune, pena la risoluzione del contratto ed il rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune da tale inadempienza. In caso di cessione con consenso del Comune il Soggetto Gestore resterà responsabile verso il Comune del regolare espletamento del servizio. L'Azienda può comunque avvalersi di forniture, lavori, opere e prestazioni di servizi e quanto altro necessario alla gestione del servizio.

#### **Articolo 16 – ASSICURAZIONE, DANNO VERSO TERZI, RESPONSABILITA' E DISCIPLINA**

1. Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a esse connesse, derivassero al Comune, agli utenti o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve o eccezioni a totale carico dell'Azienda.

2. L'Azienda dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la R.C.T. oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.
3. Il Soggetto Gestore risponde del comportamento dei dipendenti nell'esecuzione del servizio.
4. Il Soggetto Gestore è l'unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti Autorità di vigilanza.

#### **Articolo 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

- 1) Il Comune può procedere alla risoluzione del presente contratto soltanto quando, per comportamenti colposi del Soggetto Gestore siano accertate gravi disfunzioni ed inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto, o gravi violazioni di disposizioni normative al rispetto delle quali il Soggetto Gestore sia tenuto.
- 2) Il Comune qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione deve contestare al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con atto formale, le inadempienze riscontrate.
- 3) L'Azienda deve presentare le contro deduzioni entro trenta giorni dal ricevimento delle contestazioni di cui al capoverso precedente.
- 4) Valutate le giustificazioni fornite dall'Azienda il Comune adotterà i provvedimenti conseguenti.

- 5) Il Soggetto Gestore ha la responsabilità della conservazione e della custodia di tali beni mobili per tutta la durata del presente contratto. Il rischio di eventuali furti e/o sottrazioni, perdite e danneggiamenti resta a totale carico del Soggetto Gestore.
- 6) In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, oltre alle normative civilistiche relative al risarcimento del danno ex art. 1218 del Codice Civile si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire e in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni.
- 7) Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Soggetto Gestore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Soggetto Gestore, i lavori necessari per il regolare svolgimento del servizio.
- 8) La risoluzione del contratto non comporta alcun obbligo da parte del Comune nei confronti del personale in carico al Soggetto Gestore.

#### **Articolo 19 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

- 1) Ogni controversia relativa all'applicazione ed esecuzione del presente contratto sarà sottoposta al giudizio del Sindaco del Comune che deciderà quale amichevole compositore e senza le forme di procedura per gli atti di istruzione.
- 2) Nel caso in cui il Sindaco non riesca a comporre la controversia, le relative vertenze, qualunque sia la loro natura, saranno definite da un

Collegio arbitrale nominato da ciascuna delle parti entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, e da un terzo arbitro con funzioni di Presidente nominato dalle parti entro 15 giorni o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

- 3) Il Collegio Arbitrale si pronuncerà entro 90 giorni solari dalla nomina del Presidente, attraverso lodo arbitrale irritale secondo equità, inappellabile e con effetti obbligatori tra le parti, indicando anche la parte a carico della quale porre le spese processuali.
- 4) Il lodo viene pronunciato presso la sede del Comune.
- 5) Le parti possono ricorrere anche ad un solo arbitro che si pronuncerà con le stesse procedure e con gli stessi effetti sopra citati.
- 6) Prima della conferma dell'incarico, gli arbitri dovranno precisare l'ammontare richiesto per la pronuncia del lodo.

#### **Articolo 20 - SPESE E REGISTRAZIONE**

- 1) Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto sono a carico del Soggetto Gestore.
- 2) Lo stesso sarà registrato solo in caso d'uso ed a richiesta delle parti, con spese a carico dell'Azienda.

#### **Articolo 21 – DISPOSIZIONI FINALE**

- 1) Il contratto dovrà essere interpretato secondo i principi di buona fede ai sensi dell'art. 1.366 C.C., attribuendo a ciascuna clausola il senso che deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione.

Letto, accettato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI S. GIULIANO MIL.

IL DIRIGENTE

D.ssa Nicolina Basta

PER L'A.S.F.

IL DIRETTORE

Dott. Giuliano Masina